



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 40

Riunione del 30 Gennaio 2018

**43.17.18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI
DI:**

**CARBOGNANI IVAN, GUIDETTI MARCO, PEROTTA PAOLO,
PEDRONI OTTORINO, IOTTI MARINA**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Antonio Mennuni	Componente

Si è riunito all'udienza del 30 Gennaio 2018 per la discussione del procedimento a seguito del deferimento della Procura Federale Reg.n.31.17.18 pervenuto il 12 Gennaio 2018 per i capi di incolpazione contestati nei confronti di:

CARBOGNANI IVAN, GUIDETTI MARCO, PEROTTA PAOLO, PEDRONI OTTORINO: per aver, in concorso tra di loro, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento CONI, dissimulando la loro volontà di imporre al C.T. FIPAV di Reggio Emilia nomine ad organismi federali, promosso tra gli arbitri del territorio una raccolta di firme su un testo, che non veniva mostrato ai firmatari, falsamente prospettato come semplice proposta, in tal modo operando per esautorare il Consiglio Territoriale dalle sue prerogative statuarie. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A - C - J dell'Art. 102 Reg. Giur.

PEDRONI OTTORINO: per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento CONI, dato pubblica diffusione al verbale del Consiglio del CT FIPAV di Reggio Emilia del 31/7/2017, benchè lo stesso non fosse stato firmato dal Presidente di detto Organo Federale che aveva manifestato perplessità e contestazioni sul suo contenuto. Contestata la aggravante di cui alla lettera A dell'Art. 102 Reg. Giur.



CARBOGNANI IVAN: per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento CONI, assunto un comportamento denigratorio nei confronti del Presidente del CT FIPAV di Reggio Emilia, platealmente accusato di violare i suoi doveri istituzionali. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A – B – J dell'Art. 102 Reg. Giur.

IOTTI MARINA: per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 e 18 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento CONI:

- a) redatto e firmato il presunto verbale del Consiglio del CT FIPAV di Reggio Emilia del 20/2/2017, riunione in realtà mai tenutasi;
- b) alterato il verbale del 20/4/2017 del CT FIPAV di Reggio Emilia, inserendovi la presenza del Revisore dei Conti Territoriale, in realtà assente;
- c) redatto e firmato il verbale del 31/7/2017 del CT FIPAV di Reggio Emilia falsamente indicando la presenza del Revisore dei Conti Territoriale ed omettendo di verbalizzare le dichiarazioni del Presidente del Comitato, che infatti non lo firmava, poi inoltrandolo alla Federazione Centrale, omettendo di informare di ciò il Presidente stesso;
- d) comunicato a tutte le società affiliate del territorio un particolare indirizzo di posta elettronica del Comitato, cui quelle avrebbero dovuto fare riferimento, senza autorizzazione del Presidente del Comitato che di tale iniziativa veniva tenuto all'oscuro;
- e) prevaricato i compiti del CT FIPAV di Reggio Emilia, autonomamente ufficializzando, rendendolo pubblico, il c.d. VADEMECUM per la stagione 2017-2018, mai discusso ed approvato in Consiglio, provvedendo anche a diffondere, in data successiva alle sue dimissioni ed alla cessazione di sua ogni funzione in seno al Comitato, una "errata corrige" millantando nei confronti del Responsabile Informatico, l'avallo del Presidente e così inducendo quello ad assecondarla nel suo intento;
- f) dato diffusione, in data 23/9/2017, presso tutte le società affiliate del territorio, ad una e-mail denigratoria nei confronti del Presidente del CT FIPAV di Reggio Emilia, accusandolo falsamente di violazione dei propri doveri istituzionali per averla epurata perché scomoda. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A-C-F-J dell'Art. 102 Reg- Giur.

All'udienza era presente il Procuratore federale che illustrava il deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati.



La sig.ra Iotti, presente personalmente, confermava la volontà di non farsi assistere da un legale e rendeva libere dichiarazioni; per i tesserati Pedroni e Carbognani, presenti personalmente, l'Avv. Davide Azzali esponeva le ragioni della difesa concludendo per il non luogo a procedere. Per il Guidetti ed il Perrotta, era presente l'Avv. Maria Vittoria Grassi che illustrava la propria memoria chiedendo il non luogo a procedere nei confronti dei propri clienti ed in subordine l'applicazione di una minima sanzione.

Svolgimento del processo

Con l'atto di deferimento il Procuratore federale contestava al Pedroni i comportamenti di cui al capo A dell'atto di incolpazione per aver concorso nell'iniziativa di una raccolta firme tra gli arbitri locali ed al capo B per la diffusione del verbale del Consiglio Territoriale del 31/7/2017, privo del carattere dell'ufficialità non essendo stato firmato dal Presidente.

Il Procuratore raggiungeva il proprio convincimento in base alle dichiarazioni del Carbognani che aveva espressamente indicato il Pedroni tra gli ispiratori del documento mentre per il capo B per l'attività che era stata svolta con la divulgazione di un atto non ancora definito.

Con la propria difesa il Pedroni negava ogni coinvolgimento nella attività di raccolte di firme e la mancanza di prova sul punto poiché sarebbe venuto a conoscenza della lettera di raccolta firme e dell'esistenza dell'iniziativa, alla quale era favorevole, non prima del 15 maggio 2017.

Sulle contestazioni di cui al capo B la difesa riteneva legittimo il comportamento poiché la nomina del Commissario da parte del Presidente era non in regola con le normative, pertanto riteneva corretto attivarsi per dimostrare la violazione del regolamento.

Il tesserato Carbognani con la propria memoria sosteneva la legittimità della sua attività di raccolta firme, avvenuta unitamente al PEROTTA e GUIDETTI, per far fronte alle difficoltà createsi dalle dimissioni del Commissario per la designazione arbitri provinciale. L'iniziativa, a parere della difesa, era da considerarsi di buona fede e lecita in quanto nulla si voleva imporre al Presidente Sirotti. Sull'ulteriore accusa di non aver sottoposto ai sottoscrittori l'intero documento la difesa del Carbognani deduceva che le sei copie stampate avevano lo stesso testo e che al momento della sottoscrizione ai firmatari era stato mostrato il testo, anche se la firma era stata poi apposta su un foglio a parte; ribadiva poi come la circostanza che la copia presentata al Prof. SIROTTI non avesse la raccolta delle firme e fosse difforme per



ininfluenti differenze, non poteva certo provare l'assunto del procuratore.

Sulle contestazioni del capo C si evidenziava come le accuse mosse da un arbitro fossero dovute ad un aperto contrasto con lo stesso per fatti estranei al giudizio.

La difesa del Perotta e Guidetti affermava invece come i propri assistiti fossero del tutto all'oscuro di eventuali intenti illeciti da parte di Ivan Carbognani.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha preso avvio da un articolato esposto del Presidente del Comitato Territoriale di Reggio Emilia, integrato nel tempo e corredato da numerosi documenti tesi a dimostrare la volontà degli incolpati di indirizzare l'attività del Comitato esautorando di fatto l'opera del Presidente eletto.

I fatti così come contestati dalla Procura Federale risultano provati.

Per quanto riguarda il tesserato Guidetti, lo stesso nelle dichiarazioni rese al Procuratore federale in data 2 Gennaio 2018 ha ammesso di aver partecipato consapevolmente alla raccolta delle firme tra gli arbitri locali; ha anche precisato che a seguito di un incontro nel mese di Maggio con il Carbognani, Pedroni e Perotta, si discusse di come portare avanti le candidature tramite il consigliere Pedroni; ha poi ammesso che a quel punto si "defilava" dall'iniziativa poiché aveva capito che la situazione si stava intorbidendo. Affermava inoltre che c'era una certa attività fra Carbognani e Pedroni, con il secondo che supportava l'azione del Carbognani all'interno del consiglio.

Per la posizione del Perotta Paolo nelle dichiarazione rese al procuratore in data 2 Gennaio 2018, lo stesso ha confermato di aver partecipato alla raccolta firme e di aver dato il proprio assenso al testo redatto dal Carbognani. Aveva poi precisato di aver partecipato ad un incontro avvenuto prima del 15 Maggio alla presenza del Carbognani, del Guidetti e Pedroni, quest'ultimo coinvolto per una raccomandazione all'interno del comitato.

Anche nelle dichiarazioni rese dal Carbognani vi è l'affermazione che alcuni arbitri hanno firmato perché pressati.

I fatti e le ammissioni sopra indicate fanno comprendere come gli incolpati, in riunioni non ufficiali, abbiano complottato per decidere loro, al di fuori degli organi federali e nelle sedi deputate per le discussioni e decisioni, su attività di competenza del Comitato e dei suoi rappresentanti.

Il testo della lettera sottoscritta dagli arbitri non appare certamente, come affermato dalle difese, un aiuto o indicazione di potenziali candidati. I



termini sicuramente pressanti usati nell'indicare i due nominativi da eleggere, indicano una volontà impositiva tesa a travalicare i poteri degli organi istituzionali.

A ciò si aggiunga che il testo consegnato al Presidente Sirotti, ha sostanziali differenze rispetto a quello che si assume sottoscritto dagli ufficiali di gara. Non risulta altresì che tutti gli arbitri abbiano firmato il testo ma solo il modulo firme in bianco, quindi senza conoscere pienamente il contenuto della lettera. Le circostanze sono confermate dai tesserati Bosio, Sofi e Rossi, che hanno anche dato al documento una connotazione più di imposizione che di proposta.

Non è comunque ammissibile che al di fuori delle sedi federali alcuni tesserati, con la partecipazione di un consigliere, si attivino per svolgere un'attività che i regolamenti delegano al Comitato. Nel complesso l'attività posta in essere denota un comportamento che viola le più elementari regole di lealtà e correttezza ed è chiaramente tesa ad imporre nomine per cariche federali, in palese contrasto con gli organi federali.

Per la specifica contestazione al Carbognani Ivan, vi è la prova della mail del tesserato Eugenio Amorosi; nella stessa il tesserato afferma che l'incolpato avrebbe accusato il Presidente di aver fatto in federazione delle "porcherie". Il tentativo della difesa di far apparire come non credibili le affermazioni dell'Amorosi appaiono destituite di ogni fondamento.

Sulla contestazione diretta al Pedroni, lo stesso ammette di aver divulgato il verbale della riunione 31/7/2017, nonostante lo stesso non fosse concluso né firmato dal Presidente.

La difesa ritiene legittimo il comportamento che sarebbe servito a contrastare una nomina effettuata dal Presidente Sirotti, ritenuta contraria ai regolamenti.

Tale ultima giustificazione non può certo essere considerata come esimente di responsabilità, tanto più perché compiuta da un componente dell'organo federale che poteva utilizzare gli strumenti propri previsti dai regolamenti per accertare quanto affermato.

Per quanto riguarda la posizione della Iotti, il Presidente del Comitato lamentava una serie di irregolarità ed in particolare che la stessa aveva redatto un verbale del Consiglio con data 20 Febbraio 2017 nonostante non vi sia stata alcuna riunione; e che in quello del 20 Aprile 2017 aveva inserito la presenza del revisore dei conti, invece assente.

Nell'esposto inoltre il Presidente lamentava come la Iotti avesse comunicato alle società un proprio indirizzo mail -anziché quello ufficiale- per le comunicazioni con la Federazione locale senza però chiedere al Presidente preventiva autorizzazione.



Sempre nulla comunicando al Presidente la Iotti aveva predisposto un Vademecum, inviato alle società, pubblicandolo poi sul sito. Ciò senza alcuna preventiva discussione o autorizzazione del consiglio.

Quanto contestato alla Iotti risulta dalla stessa confermato. L'incolpata ha tentato di fornire delle giustificazioni al suo comportamento e nella memoria inviata e confermata nell'interrogatorio libero reso all'udienza, sosteneva:

Quanto al capo a) che il verbale del 20/2/17 era stato redatto e firmato in accordo con il Presidente Sirotti al fine di ottemperare nei termini alla nomina del revisore dei conti, anche se quel Consiglio in effetti non si era tenuto

Quanto al capo b che nel verbale del 20/04/17 ed in quello del 31/7/2017 era stata inserita la presenza del Revisore dei Conti che aveva proceduto ai controlli con la responsabile sig.ra Annalisa Iori e ciò al fine di giustificare il Verbale dei Trimestri 2017 del Revisore. Tali verbale, a suo dire, sarebbe stato girato al Presidente, che si era impegnato a portarlo personalmente al Revisore per la firma, senza alcuna obiezione; giustificava poi l'incompleta verbalizzazione della riunione del 31/7/2017 poiché aveva valutato alcune frasi dette dal Presidente come considerazioni e/o a richieste fatte non in modo ufficiale, ma così, tanto per dire.

Sul fatto di aver inoltrato alla Federazione Centrale, senza darne informazione al Presidente, un verbale, la Iotti riferisce che l'atto non era stato reso pubblico, ma inviato per opportuna conoscenza ad un gruppo ristretto di organi istituzionali della Federazione, per esporre in modo più esaustivo l'argomento all'oggetto; rimarcava come non ritenesse di inviare al Presidente il documento, visto che non l'aveva firmato.

In relazione al punto d) giustificava la creazione di un diverso indirizzo di posta elettronica con la impossibilità di fare invii massivi con l'indirizzo ufficiale

Confermava che il Presidente Sirotti aveva chiesto di eliminare questo indirizzo, perché riteneva opportuno utilizzare personalmente presidenza@fipav.re.it, con una sua password. Ha confermato quindi di aver comunicato allo stesso l'apertura della nuova mail anche con mail del 14 marzo 2017 inviata a tutte le Società ed al Presidente, ai Consiglieri e ai collaboratori.

Per la contestazione di cui al comma e) precisava che il Vademecum Provinciale era una raccolta di norme che sarebbe poi stato inviato al Presidente. Ammetteva poi che anche dopo le dimissioni dalla carica di consigliere, aveva inviato le correzioni per gli errori che gli aveva fatto rilevare il Presidente, poiché lo riteneva utile.



L'avvenuta comunicazione dall'indirizzo di posta personale a tutte le Società, di cui al punto f) della contestazione, è stata confermata anche se giustificata con l'intento di contrastare voci più disparate sulle sue dimissioni e probabilmente tese a denigrarla. Riteneva poi di essere stata "epurata" per essersi messa in contrasto con il Presidente

Le giustificazioni che l'incolpata ha reso non fanno altro che confermare un atteggiamento teso a contrastare in modo non regolamentare il regolare funzionamento del Comitato ed a non permettere il normale esercizio dei poteri agli organi deputati alla gestione dell'attività e democraticamente eletti.

Certo è che i verbali redatti dalla Iotti riportano circostanze non veritiere come quella della presenza alle discussioni del revisore dei conti, mai presente come dallo stesso dichiarato in sede di audizione dinanzi alla procura federale.

L'utilizzo di una mail personale per comunicazioni federali non autorizzata non può ritenersi un comportamento lecito neanche quando l'intento fosse stato (circostanza non provata) teso ad attuare una migliore gestione delle attività federali.

L'intero comportamento della Iotti compreso quello di redigere autonomamente un vademecum, appare più come un modo per gestire l'attività del comitato all'insaputa del Presidente, che non veniva del tutto informato ed anzi ostacolato.

L'aver infine sostanzialmente affermato in una mail inviata a tutte le società che il Presidente violava i propri doveri, è un fatto sicuramente grave e rilevante ai fini disciplinari.

Viste le modalità di azione degli incolpati e le cariche da alcuni di essi rivestite, si ritiene sussistano le aggravanti contestate dalla procura federale.

PQM

Dichiara la sig.ra Iotti Marina responsabile per i fatti di cui all'atto di incolpazione e per l'effetto la sanziona con la sospensione da ogni attività federale per mesi sei;

sanziona il tesserato Carbognani Ivan con la sospensione da ogni attività federale per mesi cinque ed i tesserati Guidetti Marco, Pedroni Ottorino e Perrotta Paolo con la sospensione per mesi tre.

Roma, 5 Febbraio 2018

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 6 Febbraio 2018